REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

Sezione lavoro

Il Tribunale nella persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, all'esito della camera di consiglio tenuta il 22 ottobre 2026, giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc con le quali le parti hanno discusso cartolarmente la causa, così come previsto dal richiamato art. 127 ter, u.c. cpc come novellato,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. [redacted] promossa da:

[redacted] (C.f. [redacted], nata a [redacted] (RI) il [redacted] ed ivi residente in via [redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Zaza e Damiano Dell'Ali, elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (CF: 97248840585) – Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti (CF: 80004790574), rappresentato e difeso dall'avv. Martina Guidi, dipendente della stessa Amministrazione, domiciliato in Rieti, Viale C. Verani n. 7;

PARTE RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 09.07.2026 la ricorrente [redacted] adiva il Giudice del lavoro al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto di credito consacrato nella c.d. "Carta del docente", con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'attribuzione del relativo beneficio economico pari ad euro 500,00 per ciascuna annualità scolastica dedotta in ricorso.

A sostegno della domanda deduceva di non aver potuto usufruire, durante i periodi di servizio prestati quale insegnante in forza di contratti a tempo determinato, della somma annua prevista dall'art. 1, commi 121 e ss., della l. n. 107/2015, recante la disciplina della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio riconosciuto dall'Amministrazione ai soli docenti di ruolo, con conseguente disparità di trattamento ritenuta illegittima.

In particolare, la ricorrente, attualmente assunta con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione resistente (come da documentazione versata in atti), ha allegato di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti annuali a tempo determinato per i seguenti anni scolastici: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]5.

Il Ministero dell'Istruzione regolarmente costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto in oggetto relativamente all'anno scolastico [redacted].

La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note scritte fino al 21 ottobre 2026 e quindi con termine per il deposito del dispositivo fino al 22 ottobre 2026 (giusta il novellato art. 127 ter, u.c. cpc).

2. In via preliminare, va affermata la legittimazione della parte convenuta. Parte ricorrente ha correttamente individuato nel Ministero dell'Istruzione il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il beneficio della carta elettronica del docente e tale Ministero è stato ritualmente evocato in giudizio.

Giova al riguardo ricordare che il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la

conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la sola legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto o delle altre articolazioni del Ministero (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. n. 20521/2008; Trib. Monza n. 101/2021; Trib. Forlì n. 96/2021; Trib. Asti n. 30/2021; App. Bari n. 2337/2019; App. Catanzaro n. 942/2019; Trib. Milano n. 2964/2015).

D'altra parte, il citato art. 1, comma 122, della L. n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), nel prevedere una riserva di regolamento a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze con riguardo alla definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, si riferisce alla adozione della normativa secondaria con riferimento al nuovo strumento della Carta del docente introdotto con la menzionata legge.

In altre parole, la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto, ma il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio (cfr. in senso conforme, Tribunale di Milano, n. 963/2023 del 21.03.2023; Tribunale di Treviso, n. 214/2023 del 07.06.2023; Tribunale Milano n. 3125 del 22.12.2022).

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita totale accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.

La questione oggetto del presente giudizio è la seguente: se il beneficio economico insito alla c.d. "Carta del docente" spetti anche in favore del personale docente assunto con contratto a tempo determinato o se spetti al solo personale inserito nel ruolo organico degli insegnanti.

Al fine di fornire una risposta è necessario muovere da una ricognizione del dato normativo positivo.

La norma primaria che regola tale beneficio è contenuta nell'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 che dispone: "*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione*

del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari di tale beneficio economico sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio sulla base di tali dati normativi.

Sulla questione si è tuttavia pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).

In particolare, la Corte ha osservato che "*La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere*

utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".

La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282, D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è "*obbligatoria, permanente e strutturale*" e che, pertanto, le esigenze di formazione e aggiornamento professionale siano identiche tanto per il personale assunto a tempo indeterminato quanto per quello assunto a termine.

Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato "*Formazione in Servizio*", che "*1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)".*

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "*Fruizione del diritto alla formazione*", prevede inoltre che "*1. La partecipazione ad attività di formazione*

e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

Ciò posto, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.

In linea con tale decisione, va richiamato anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con la quale il Supremo Consesso amministrativo ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che "*è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso*".

Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge

107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.

Giova, peraltro, evidenziare l'intervento nello scenario in esame della novella legislativa di cui al D.L. n. 69 del 2023, art. 15, conv., con mod., in L. n. 103 del 2023, recante per l'appunto "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*", con la quale è stata estesa la platea degli avanti diritto, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, lasciando, tuttavia, la questione aperta quanto alle annualità precedenti ed ai docenti precari con contratto con termine al 30 giugno.

Da ultimo, con ordinanza del 24.04.2023, il Tribunale di Taranto, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che muovono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto, e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto).

Con sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"*1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,

secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed

entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Il quadro giurisprudenziale, infine, si è arricchito del principio enunciato, da ultimo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 268 del 3 luglio 2025) che ha accertato la non conformità alla normativa unionale della normativa nazionale che non riconosce il diritto al beneficio della carta docente anche ai docenti non di ruolo ai quali sono state assegnate supplenze brevi inferiori alla durata dell'anno scolastico (così la Corte di Giustizia U.E.: "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente

l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva").

Conseguentemente, irrilevante è la circostanza che il docente non di ruolo abbia prestato un'attività di breve durata. Del resto, l'esigenza formativa sussiste in ragione della natura dell'attività in questione e non in ragione della durata del rapporto. Invero, l'importo di € 500 annui connesso alla "carta docente" è fisso e non già modulato in ragione della durata dell'attività prestata in un determinato anno scolastico.

3.1. Dunque: la parte ricorrente ha allegato e dimostrato di aver svolto l'attività di docente quale supplente negli anni scolastici sopra indicati, senza che rilevi, ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto alla "carta docente" che da tale attività discende, che non fosse di ruolo e senza che rilevi, ancora, la durata degli incarichi.

Quanto, inoltre, alla condizione della parte ricorrente di "interna" o "esterna" al sistema delle docenze scolastiche – che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docente (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento per equivalente nel secondo caso) – la ricorrente risulta ancora inserita all'interno del sistema scolastico nazionale potendo beneficiare, pertanto, della "tutela in forma specifica" come sopra individuata.

4. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente deve rilevarsi che lo stesso, con le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha espressamente dichiarato di non volerla ulteriormente coltivare prendendo atto della diffida stragiudiziale già ritualmente prodotta dalla parte ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, la quale, invero, aveva interrotto il termine di prescrizione.

5. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.

Alla luce di ciò, in accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli a.s. [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente del beneficio medesimo insisto nella cd. "Carta del docente" secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (5 annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla data della concreta attribuzione.

6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei valori medi stabiliti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, in ragione del valore della controversia. Deve essere applicato, altresì, l'aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) e l'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.).

7. Ritiene, altresì, il Tribunale che nel caso di specie sussistano i presupposti per la condanna d'ufficio della resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., stante la resistenza temeraria in giudizio.

A tal riguardo, va evidenziato anzitutto che la parte resistente, nonostante nella parte espositiva della propria comparsa di risposta non abbia contestato specificamente i fatti costitutivi del diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico per cui è causa, ha poi chiesto rigettarsi in toto le domande da questa proposte. Tale rigetto è stato invocato, peraltro, nonostante l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza unionale e di legittimità formatosi in materia.

Temeraria è risultata essere anche l'eccezione di prescrizione del diritto maturato nell'anno scolastico [redacted]. Invero, risulta dal doc. 13 prodotto dalla ricorrente che la parte resistente aveva ricevuto la raccomandata con la quale la [redacted] aveva rivendicato il proprio diritto,

così interrompendo la prescrizione, già molto tempo prima. Quindi il Ministero ha sollevato l'eccezione senza compiere diligentemente la verifica dell'esistenza di tale missiva che pure era nella sua disponibilità. Tale missiva, poi, è stata prodotta in giudizio dalla ricorrente già con il ricorso. Il Ministero è stato ulteriormente negligente per non aver esaminato neppure i documenti prodotti con il ricorso, tra cui quello che aveva interrotto la prescrizione temerariamente eccepita.

Non rileva che nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate il 21.10.2026 il Ministero abbia rinunciato all'eccezione. La difesa temeraria era ormai stata già spiegata.

Pertanto, l'aver resistito in giudizio nonostante l'assenza di profili critici nella ricostruzione dei fatti (tutti comprovati documentalmente, del resto), nonostante l'assenza di questioni nuove o di profili interpretativi ancora controversi, si risolve in un utilizzo improprio dello strumento processuale, come tale contrario ai principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. e comunque concretante un abuso del diritto di difesa.

Oltre al danno cagionato alla controparte per la resistenza temeraria in giudizio, la resistente ha arrecato un danno al sistema giustizia, distraendo risorse e tempi che non sono stati destinati ad altri consociati per la rapida risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2016, n. 19285), l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia. In tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte. In questa prospettiva, la giurisprudenza ha chiarito che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., ha natura sanzionatoria (volta a scoraggiare condotte di abuso del processo) ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione

della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte.

Ciò che appare necessario, dunque, è approdare ad una rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l'armamentario normativo pone a disposizione del Giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell'ordinamento, andrebbe del tutto evitata.

L'importo che si ritiene di liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3 cpc, avuto riguardo a quanto sopra indicato, al valore della causa, al grado di colpa che ha sorretto la condotta processuale della resistente, ma tenendo presente al contempo, quale fattore che nel caso di specie in parte bilancia quelli di cui sopra, la non significativa incidenza dell'attività processuale della resistente (che non ha comportato l'espletamento di attività istruttoria) sulla durata del giudizio, ammonta ad € 1.500,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così dispone:

1) **accerta** e **dichiara** il diritto della ricorrente [redacted] a conseguire il beneficio economico della cd. Carta del docente relativo agli anni scolastici [redacted] per l'importo di euro 500,00 annui;

2) per l'effetto, **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO all'attribuzione in favore della ricorrente della cd. "Carta del docente" secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad € 2.500,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla data della effettiva attribuzione;

3) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € [redacted] per compensi professionali, € [redacted] per esborsi, oltre 15% per

rimborso spese forfettario, IVA (se e ove dovuta in relazione al regime fiscale dei beneficiari) e CPA.;

4) **condanna** il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO a corrispondere ad [redacted], altresì, la somma di € 1.500,00 ex art. 96, comma 3 cpc in ragione della resistenza temeraria in giudizio.

Così deciso in Rieti all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

Il Giudice
Roberto Colonnello